

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2388)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(VISENTINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(ANDREOTTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 DICEMBRE 1975

Miglioramento degli assegni di quiescenza erogati dall'Ente  
« Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al  
personale del lotto »

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'allegato disegno di legge vengono previsti alcuni miglioramenti per il trattamento di quiescenza fruito dal personale a riposo dell'Amministrazione del lotto, il cui onere è a carico dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto », nel precipuo intento di perequare, sia pure parzialmente, gli assegni aventi decorrenza da data anteriore al 1° luglio 1970, che sono rimasti invariati fin dal lontano luglio 1965, in rapporto a quelli aventi decorrenza posteriore, nonchè di realizzare, in armonia alla

primaria finalità della legge 6 agosto 1967, n. 699, una maggiore assimilazione normativa ed economica del trattamento di quiescenza in argomento a quello fruito dagli impiegati civili dello Stato, previa estensione, in favore di tutti i titolari di assegni a carico dell'ente, della indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e delle quote di aggiunta di famiglia per le persone a carico di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni.

Con i miglioramenti previsti per gli assegni decorrenti da data anteriore al 1° luglio 1970 o anche da data posteriore, per gli assegni di reversibilità liquidati sulla base di un assegno del dante causa sorto in epoca anteriore alla citata data del 1° luglio 1970, per i quali è stato fissato al 1° gennaio 1974 il termine iniziale di decorrenza dei miglioramenti, si è ritenuto ovviare, anche se in misura insufficiente, alla inammissibile sperequazione venuta a sussistere nei confronti del personale cessato dal servizio in data successiva al 1° luglio 1970, particolarmente grave per la categoria del personale non gestore (aiuto ricevitori del lotto, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi e loro superstiti).

Detta sperequazione trova la sua origine nel più elevato livello della base pensionabile in dipendenza del migliore trattamento retributivo contemplato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, articolato, per quanto concerne il personale non gestore, in tre parametri di retribuzione, il 120, il 133 e il 163 (quest'ultimo parametro, raggiungibile dopo sei anni di servizio) e in un numero illimitato di aumenti periodici biennali, mentre per il passato la base pensionabile dell'aiuto ricevitore e commesso avventizio, anche in presenza di un lunghissimo servizio, era costituita soltanto dallo stipendio iniziale, maggiorato da non più di sei aumenti biennali.

Ancor più marcata è la sperequazione in parola, prescindendo da qualsiasi considerazione in ordine all'obiettivo misura dell'assegno assolutamente insufficiente per il soddisfacimento anche dei soli bisogni primari, per un ridotto numero di assegni sorti in epoca anteriore al 1° luglio 1959 per i quali, in applicazione dell'articolo 23 della legge n. 699 succitata, non fu operata, con effetto dal 1° maggio 1961, la riliquidazione con i criteri di cui agli articoli 8 e 10 della stessa legge, ma venne effettuata la sola perequazione, previa l'applicazione di particolari modalità, comportante aumenti in definitiva molto modesti.

Con la estensione a tutti i titolari di assegni in questione, a partire dal 1° gennaio

1975, della indennità integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e delle quote di aggiunta di famiglia di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, competenze accessorie già da tempo fruite dal personale in servizio per la Amministrazione del lotto nonché dal personale statale sia in quiescenza che in servizio, si mira ad eliminare una lacuna normativa non colmata dalla disciplina pensionistica introdotta con la richiamata legge n. 699 del 1967, non certo per volontà del legislatore, ma per l'assoluta impossibilità per l'ente di far fronte al rilevantissimo correlativo onere finanziario tenuto conto che, in relazione alla sua situazione finanziaria considerata sotto il profilo statistico attuariale, già oltre modo pesanti risultavano gli oneri globali connessi al provvedimento di legge, pur nel suo limitato contenuto.

Non si tratta — ovviamente — soltanto di una discriminazione di natura puramente formale, giacchè, se trascurabile può considerarsi la portata concreta del beneficio connesso alle quote di aggiunta di famiglia in relazione alla esiguità sia del beneficio nel suo contenuto economico sia del numero, quanto mai ridotto, dei beneficiari, stante la completa mancanza di carico di famiglia per la maggior parte degli interessati a causa della avanzata età, non altrettanto si verifica per l'indennità integrativa speciale. La misura mensile di detta indennità vigente al 1° gennaio 1975, pari a lire 38.720 per pensionato, attribuisce un vantaggio economico di rilevantissima entità, peraltro tanto più apprezzabile quanto minore è l'importo dell'assegno, per cui, in considerazione della sua generale estensione, si è ritenuto opportuno non prevedere, nel presente disegno di legge, la introduzione di un importo minimo per i vari tipi di assegno, cui si sarebbe altrimenti dovuto far ricorso per ragioni di umana solidarietà ed in armonia ai moderni orientamenti di qualsiasi sistema previdenziale, tenuto conto che su un totale, alla data del 31 dicembre 1974, di 1.854 pensionati, circa 350 fruiscono di assegni annui il cui importo lordo, comprensivo di 13<sup>a</sup> mensilità, varia tra le 100.000 e le 300.000 lire annue.

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Secondo una previsione di massima, l'onere annuo di spesa può essere stimato come segue:

a) lire 200.000.000 circa per la riliquidazione degli assegni aventi decorrenza al 1° luglio 1970;

b) lire 25-30 milioni circa per le quote di aggiunta di famiglia;

c) lire 940.000.000 per l'indennità integrativa speciale, tenuto conto delle pensioni al 1° gennaio 1975 e di quelle in corso di liquidazione nonché della misura vigente di detta indennità alla suddetta data.

Esclusa qualsiasi possibilità per l'ente di assumere alcun onere a carattere continuativo a proprio carico, in relazione alla sua deficitaria situazione finanziaria sotto il profilo tecnico attuariale, si è ritenuto, nel disegno di legge in esame, prevedere l'accollo diretto da parte dello Stato della spesa di cui al punto c) mentre a copertura dell'onere finanziario di cui ai punti a) e b) è stata prevista:

1) la corresponsione all'ente, da parte dello Stato, di un contributo del 2,50 per cento sull'80 per cento dell'aggio, dell'assegno perequativo e della 13<sup>a</sup> mensilità dei gestori a decorrere dal mese di gennaio dell'anno 1975.

Con la indicata esigua percentuale di contribuzione, identica a quella già a carico della Amministrazione per le categorie del personale non gestore (articolo 2 della legge 6 agosto 1967, n. 699), si vuole porre anche fine all'anacronistica e insostenibile situazione, del tutto inconcepibile nei moderni sistemi previdenziali, della esistenza di una specifica categoria di lavoratori, che prestano peraltro la loro opera alle dipendenze dello Stato, per la quale il datore di lavoro (nella specie lo Stato) non sopporta alcun onere a proprio carico in favore dell'Ente tenuto per legge ad assicurare il trattamento di quiescenza e le altre forme assistenziali;

2) la elevazione al 6 per cento, rapportata all'80 per cento della retribuzione complessiva e 13<sup>a</sup> mensilità, della percentuale di contribuzione a carico degli aiuto ricevitori

e delle altre categorie di personale non gestore, della attuale ritenuta contributiva del 4,50 per cento (articolo 2, primo e terzo comma, della legge n. 699), con presumibile gettito di lire 60 milioni, in modo da livellare l'onere a carico del personale in servizio, in favore del Fondo di quiescenza a quello a carico degli impiegati civili dello Stato.

Giova tener conto che, mentre i benefici di cui alle lettere b) e c) decorrono dal 1° gennaio 1975, la riliquidazione degli assegni prevista dalla lettera a) avrà effetto dal 1° 1974 rimanendo a carico del Fondo l'onere per tale anno, in quanto la contropartita (maggiorazione della contribuzione a carico degli aiuto ricevitori e commessi avventizi e contributo del 2,50% da parte dello Stato) ha attuazione dal 1° gennaio 1975.

Trattandosi di un onere *una tantum* il relativo importo graverà sull'Ente Fondo il quale vi farà fronte con un minore accantonamento al fondo di riserva tecnico.

Con i benefici che la legge accorderà, considerato che i minimi degli assegni diretti e di quelli indiretti e di reversibilità supereranno, rispettivamente, il limite di lire 400 mila e lire 300.000 annue lorde, perchè i titolari di detti assegni abbiano diritto alla corresponsione di una indennità di carovivere, viene meno la ragione del contributo statale a favore dell'Ente di lire 12 milioni annui, disposto con l'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 676, che pertanto viene soppresso.

Ciò posto, si ritiene illustrare brevemente il contenuto dei singoli articoli del disegno di legge in questione.

*Articolo 1.* — Prevede per tutti gli assegni a carico dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto » aventi decorrenza da data anteriore al 1° luglio 1970, nonché per gli assegni di reversibilità liquidati posteriormente a tale data ma sulla base di un assegno del dante causa sorto in epoca anteriore, l'aumento del 15 per cento dell'importo annuo lordo (esclusa l'indennità di carovita di cui all'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, numero 699) comprensivo della 13<sup>a</sup> mensilità.

*Articolo 2.* — Contempla — se più vantaggioso per i beneficiari — in luogo dell'aumento del 15 per cento, la riliquidazione degli assegni, assumendo come base pensionabile, quanto ai ricevitori, l'aggio minimo di lire 1.345.050 previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079; quanto agli aiuti ricevitori e qualifiche equiparate, la retribuzione in vigore dal 1° luglio 1970 per effetto dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, modificativo dell'articolo 191 del Regolamento sul Lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077 e successive modificazioni, fino al limite massimo del parametro di retribuzione 163 al terzo aumento periodico. Si è ritenuto di porre detto limite perchè essendo illimitato il numero degli scatti, la base pensionabile in taluni casi, per il personale sussidiario potrebbe risultare superiore all'aggio minimo dei ricevitori.

*Articolo 3.* — Dispone che l'assegno di quiescenza dei ricevitori, riliquidato ai sensi dei precedenti articoli, non può essere di importo superiore a quello fruito da un ricevitore collocato a riposo dopo il 1° luglio 1970, che abbia realizzato riscossioni di pari ammontare.

*Articolo 4.* — Con questo articolo viene estesa al personale del lotto a riposo l'indennità integrativa speciale prevista dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, già fruita dallo stesso personale durante la attività di servizio.

*Articolo 5.* — Parimenti è prevista — con questo articolo — l'estensione delle quote di aggiunta di famiglia per le persone a carico, limitatamente, però, al coniuge, ai figli minori e ai figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro.

*Articolo 6.* — Prevede l'elevazione dal 4,50 per cento al 6 per cento della ritenuta contributiva a carico del personale non gestore, che risulta così livellata a quella di cui sono gravati tutti gli impiegati dello Stato in servizio.

*Articolo 7.* — Prevede l'istituzione di un contributo a carico dello Stato sull'aggio dei gestori pari a quello corrisposto per gli aiuti ricevitori (2,50 per cento dell'aggio commisurato all'80 per cento dell'aggio, dell'assegno perequativo e della tredicesima mensilità), la cui previsione per il 1975 è di lire 170 milioni.

*Articolo 8.* — Per effetto di questa disposizione sono esclusi dai miglioramenti in precedenza illustrati i titolari di assegno che, pur non avendo più diritto al trattamento di quiescenza in base alla legge 6 agosto 1967, n. 699, lo hanno conservato ai sensi dell'articolo 27, secondo comma, della stessa legge, a titolo di assegno personale.

*Articolo 9.* — È prevista la soppressione del contributo annuo di lire 12.000.000 disposto con l'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 676.

Con lo stesso articolo 9 si provvede alla copertura dell'onere a carico dello Stato.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Gli assegni di quiescenza a carico dell'ente « Fondo trattamento quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto », fruiti dai ricevitori, aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi del lotto, cessati dal servizio anteriormente al 1° luglio 1970, e dai superstiti del personale succitato sono aumentati, con effetto dal 1° gennaio 1974, in ragione del 15 per cento dell'importo annuo lordo comprensivo della 13<sup>a</sup> mensilità escludendo dall'aumento l'indennità di carovita prevista dall'articolo 13 della legge 6 agosto 1967, n. 699.

## Art. 2.

Gli assegni di cui all'articolo 1, in luogo dell'aumento del 15 per cento, sono riliquidati, se più vantaggioso per gli aventi diritto, con l'applicazione dei seguenti criteri:

1) per i ricevitori del lotto considerando, in sostituzione dell'importo d'aggio assunto a base pensionabile nell'originaria liquidazione, un importo non inferiore all'aggio minimo spettante al ricevitore, a decorrere dal 1° luglio 1970, ai sensi dell'articolo 91 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, numero 1933, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

2) per gli aiuto ricevitori, aiuto ricevitori aggiunti e commessi avventizi del lotto considerando, in sostituzione della retribuzione calcolata nella originaria liquidazione, quella in vigore dal 1° luglio 1970 per effetto dell'articolo 191 del regolamento sul lotto, approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, modificato dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e successive modificazioni, fino al limite massimo del parametro di retribuzione 163 al terzo aumento periodico;

3) lasciando invariato il numero degli anni di contribuzione considerati nella originaria liquidazione;

4) facendo riferimento, quanto agli assegni indiretti e di reversibilità, all'assegno diretto del dante causa.

#### Art. 3.

L'assegno di quiescenza dei ricevitori del lotto non può in alcun caso, per effetto dell'aumento del 15 per cento di cui all'articolo 1 o della riliquidazione di cui all'articolo 2, essere d'importo superiore a quello che risulterebbe ove la riliquidazione venisse effettuata calcolando l'aggio, da assumere a base pensionabile, con riferimento alle aliquote in vigore dal 1° luglio 1970, fermo restando l'importo delle riscossioni già considerate nell'originaria liquidazione.

#### Art. 4.

Ai titolari di assegno di quiescenza a carico dell'ente è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 1975 l'indennità integrativa speciale mensile prevista dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni.

L'intero onere finanziario relativo all'indennità di cui al comma precedente è a carico dello Stato.

#### Art. 5.

A tutti i titolari di assegno a carico dell'ente sono concesse, a decorrere dal 1° gennaio 1975 le quote di aggiunta di famiglia per il coniuge, i figli minori e i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro, alle condizioni ed entro i limiti stabiliti per i pensionati dello Stato dall'articolo 98 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

#### Art. 6.

Le percentuali contributive, limitatamente alla quota a carico degli aiuto ricevitori che non hanno la gestione di una ricevitoria

e dei commessi avventizi del lotto, previste dall'articolo 2 della legge 6 agosto 1967, numero 699, terzo comma, sono aumentate di 1,50 unità, con effetto dal 1° gennaio 1975.

#### Art. 7.

A decorrere dal 1° gennaio 1975, lo Stato, a titolo di contribuzione previdenziale a proprio carico, corrisponderà all'ente un importo pari al 2,50 per cento sull'80 per cento dell'aggio, dell'assegno perequativo e della 13<sup>a</sup> mensilità, dei ricevitori e degli aiuti ricevitori che hanno la gestione della ricevitoria, in conformità di quanto previsto dall'articolo 2, secondo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699, per i contributi dovuti da detto personale.

L'importo del contributo di cui al comma precedente è prelevato dai gestori dai fondi della riscossione con le stesse modalità previste nell'ultimo comma dell'articolo 191 del regolamento sul lotto, approvato con il regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni.

#### Art. 8.

I miglioramenti previsti dalla presente legge non si applicano ai titolari di assegno che, per effetto dell'articolo 27 della legge 6 agosto 1967, n. 699, secondo comma, hanno conservato il trattamento di quiescenza.

#### Art. 9.

È soppresso il contributo di lire 12 milioni annui previsti dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 676.

All'onere a carico dello Stato derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 1.110 milioni annue, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 6856 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1975 e 1976.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.